



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza s.n. in data 24/03/2022, assunta a protocollo n. 10448 in data 04/04/2022, con la quale la Società ETG S.r.l. con sede a Scandicci (FI), su incarico del Comune di Venezia, ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione, in occasione della posa di n. 2 (due) sensori ondametrici rientranti nel progetto "Stream" del programma "Interreg Italia-Croazia" – sistema di monitoraggio di rilevazioni eventi marini nei pressi dei segnalamenti marittimi esistenti nel Golfo di Venezia E.F. 4151, antistante il litorale del Lido di Venezia, e E.F. 4260, antistante il litorale di Cavallino-Treporti, per il periodo compreso dal 14 giugno 2022 al 31 dicembre 2028, la cui attività è stata affidata alla Società KDM Sub Service di Trieste;

RITENUTO: indispensabile disciplinare la navigazione negli specchi acquei limitrofi ai segnalamenti marittimi sopra richiamati, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, l'incolumità pubblica e quella degli stessi strumenti di che trattasi;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e ss.mm./ii.;

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72";

VISTO: l'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

VISTI: gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il **15 giugno 2022**, in orario diurno, nei pressi dei segnalamenti marittimi esistenti nel Golfo di Venezia E.F. 4151, nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 20.783" N – Long. 012° 23.042" E antistante il litorale del Lido di Venezia, e E.F. 4260, nel punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 24.841" N – Long. 012° 30.119" E antistante il litorale di Cavallino-Treporti, saranno posizionati di n. 2 (due) sensori ondametrici con l'impiego della motobarca "**SCILA**" (TS 572).

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2028, gli specchi acquei circolari - di raggio di 200 (duecento) metri – con centro coincidente con i segnalamenti marittimi esistenti nel Golfo di Venezia E.F. 4151, punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 20.783” N – Long. 012° 23.042” E antistante il litorale del Lido di Venezia, e E.F. 4260, punto di coordinate (WGS84) Lat. 45° 24.841” N – Long. 012° 30.119” E antistante il litorale di Cavallino-Treporti, meglio individuati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza con colorazione in risalto giallo, sono interdetti alla balneazione, alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico.

Il suddetto divieto non si applica alle unità navali impiegate nella posa e manutenzione dei sensori in questione, nonché ai mezzi impiegati nella manutenzione dei segnalamenti marittimi. Durante le attività di posa dei sensori ondometrici, le unità in transito nelle vicinanze delle aree di cui al precedente comma devono procedere alla minima velocità tale da non creare interferenze con il regolare svolgimento dei lavori.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Comandante dell’unità impiegata nelle operazioni)

Il Comandante dell’unità impiegata nelle operazioni di cui al “rende noto”, deve osservare le seguenti prescrizioni:

1. prima dell’inizio delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e dei “Bollettini Meteo”, ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed esclusivamente in ore diurne;
2. comunicare al VTS di Venezia – canale 09 VHF - l’orario di inizio/termine dei lavori, ed ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o sulle lavorazioni;
3. esporre i segnali prescritti dal “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare*” di cui alla Convenzione COLREG in premessa richiamato;
4. prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi;
5. adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall’ordinaria perizia marinaresca;
6. durante l’esecuzione dei lavori, prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l’incolumità di persone

e/o cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche presunto e potenziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia alla Capitaneria di porto di Venezia;

7. porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia e in premessa richiamate;
8. impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
9. impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurati;
10. assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e di sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
11. sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm.ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie illecita.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Pietro RIZZARI
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*

POSIZIONE DI N. 2 SENSORI ONDAMETRICI NEL GOLFO DI VENEZIA

